



**Comune di Villanova Canavese**

**REGOLAMENTO GENERALE  
PER LA DISCIPLINA  
DELLE ENTRATE COMUNALI**

# Capo I - Norme generali

## Art 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## Art 2 – Campo di applicazione, limiti esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

- dalla Legge 8 giugno 1990, n 142, e successive modificazioni ed integrazioni
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n 43, e successive modificazioni ed integrazioni
- dal D.Lgs 2 febbraio 1995, n 77, e successive modificazioni ed integrazioni
- dal D.Lgs 19 giugno 1997, n 218, e successive modificazioni ed integrazioni
- dal D.Lgs 15 dicembre 1997, n 446, e successive modificazioni ed integrazioni
- dai D. D. Lgs. nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

## Art 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

2. La riscossione dei tributi comunali può avvenire, oltre che a mezzo di ruoli esattoriali, in economia e gestione diretta, ai sensi dell'art. 36 del L. n. 388 del 23/12/2000, a mezzo del Tesoriere Comunale, utilizzando allo scopo, se del caso, apposite gestioni di conto corrente. La forma della riscossione più opportuna è demandata alla Giunta Comunale e viene notificata, con congruo anticipo, all'Esattore Comunale, sia in caso positivo che in caso contrario, per conseguente organizzazione del servizio esattoriale.

3. Il procedimento di riscossione in economia indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente a procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel caso in cui sia consentito espressamente dalla legge.

#### **Art 4 – Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **Capo II – Entrate tributarie**

### **Art 5 – Funzionario responsabile**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Il Funzionario designato è responsabile:
  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo
  - del rispetto del presente regolamento
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

### **Art 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

### **Art 7– Disciplina dei controlli**

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 1°giorno dell' anno successivo.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi .
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

## **Art 8– Autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile dell'area della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificando lo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale rende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati .

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

## **Capo III – Entrate non tributarie**

### **Art 9 – Funzionario responsabile**

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "Funzionario Responsabile" designato dalla Giunta comunale.
2. Il "Funzionario Responsabile" designato è responsabile:
  - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo
  - del rispetto del presente regolamento
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

### **Art 10 – Accertamento delle entrate non tributarie**

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
3. Per quanto attiene alla riscossione coattiva si fa rinvio alle norme contenute nel regio decreto n. 639/1910.

## **Capo IV – Accertamento con adesione**

### **Art. 11 - Accertamento con adesione.**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento .
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### **Art. 12 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, porta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Art. 13 – Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione, i valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### **Art. 14 – Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal utente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto

#### **Art. 15 – Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 22.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

#### **Art. 16 – Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 15.

## Capo V – Sanzioni tributarie - Ravvedimento

### Art. 17 – Sanzioni – Criteri per la determinazione.

1. I criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge sono i seguenti:

a) applicazione della sanzione in misura compresa tra il 100 e il 120% del minimo edittalmente previsto dalla Legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo.

b) applicazione della sanzione in misura compresa tra il 150 e 170% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, o di presentazione delle stesse con ritardo superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo.

c) applicazione della sanzione in misura compresa tra il 50 e 60% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sulla ammontare dell'imposta,

d) non sanzionabilità in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell' imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.

e) applicazione della sanzione in misura compresa tra il minimo ed il doppio del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari, di mancata esibizione o trasmissione di atti e documento, ovvero di mancata restituzione di questionari entro sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

f) applicazione della sanzione in misura compresa tra il minimo ed il doppio del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di incompletezza dei documenti di versamento.

2. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni che:

a) Se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;

b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;

- c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, di applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
- e) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
- g) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
- i) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.
- j) Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificatamente:

1.1 se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;

1.2 se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;

1.3 se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;

1.4 se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3;

3. Con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 dei D.Lgs 472/97, di fissare il criterio che in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nei precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.

Con riferimento al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano

eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tale caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Con riferimento all'art 3 del D.Lgs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di *favor rei* di stabilire che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile addivenendo, dunque, in ossequio al detto criterio, all'individuazione dell'esatto ammontare delle sanzioni da indicare negli atti di contestazione ovvero negli atti di irrogazione della sanzione.

4. In conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazione, viene determinata come in appresso.

### **Imposta comunale sugli immobili Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- b) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione delle stesse con ritardo superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- c) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e non incidente sull'ammontare dell'imposta altri errori o omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro impedimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- f) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento

### **SANZIONI**

- a) dal 100% al 120% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) dal 150% al 170% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- c) dal 50% al 60% della maggiore imposta dovuta;
- d) non sanzionabile
- e) da L. 100.000 a L. 200.000
- f) da L. 200.000 a L. 400.000

### **Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non

- superiore al 31/12 dell' anno di insorgenza dell'obbligo;
- b) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione delle stesse con ritardo superiore al 31/12 dell' anno di insorgenza dell' obbligo;
  - c) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull' ammontare dell'imposta;
  - d) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e non incidente sull'ammontare dell'imposta altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
  - e) compilazione incompleta o infedele di questionari, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni o inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
  - f) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento

### **SANZIONI**

- a) dal 100% al 120% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) dal 150% al 170% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- c) dal 50% al 60% della maggiore imposta dovuta;
- d) non sanzionabile
- e) da L. 100.000 a L. 200.000
- f) da L. 200.000 a L. 400.000

### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Violazioni**

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell' obbligo;
- b) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione presentazione della stessa con ritardo superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- c) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa;
- d) presentazione denuncia di occupazione o di variazione infedele non incidente sull' ammontare della tassa; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della tassa (c. d. errori formali);
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

### **SANZIONI**

- a) dal 100% al 120% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) dal 150% al 170% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- c) dal 50% al 60% della maggiore imposta dovuta;
- d) non sanzionabile
- e) da L. 50.000 a L. 100.000

## **Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- b) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa con ritardo superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- c) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c, d. errori formali);
- e) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento

### **SANZIONI**

- a) dal 100% al 120% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) dal 150% al 170% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- c) dal 50% al 60% della maggiore imposta dovuta;
- d) non sanzionabile
- e) da L. 200.000 a L. 400.000

## **Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche Violazioni**

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo
- b) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa con ritardo superiore al 31/12 dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- c) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- d) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele e non incidente sull'ammontare dell'imposta altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c, d. errori formali);
- e) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento

### **SANZIONI**

- a) dal 100% al 120% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- b) dal 150% al 170% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- c) dal 50% al 60% della maggiore imposta dovuta;
- d) non sanzionabile
- e) da L. 200.000 a L. 400.000

5. Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare;

- a) Se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la

- sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
  - c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
  - d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione aumentata del 100%;
  - e) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
  - f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
  - g) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
  - h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
  - i) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.
  - j) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificamente:

- 1.1 se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;
- 1.2 se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;
- 1.3 se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;
- 1.4 se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3;

6. di stabilire con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 472/97, che in ipotesi recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.

7. di stabilire in relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs

472/97, che ricorra sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa sia .Le al triplo del tributo dovuto cosicché in tale caso la sanzione venga ridotta a tale misura (triplo del tributo)

8. di stabilire con riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di *favor rei*, che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

9. Di prendere atto che in riferimento all'art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97, che per la mancata e, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze dei versamenti diretti sia applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato e, in riferimento al comma 2 dello stesso art. 13, che sanzione del 30% sia applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una sua frazione nel termine previsto.

10. Di prendere inoltre atto di quanto disposto in materia di ICI dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.

## **Art. 18 – Addizionale I.R.P.E.F**

1. Per le violazioni e sanzioni amministrative in materia di addizionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche si fa espresso rinvio al Decreto Legislativo n. 471 del 18/10/1997 che si intende applicabile per analogia per la parte concernente le violazioni e le sanzioni in materia di IRPEF.

## **Art. 19 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. il. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile

qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

### **Art. 20 - Irrogazione immediata delle sanzioni.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

### **Art. 21 - Ravvedimento.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo II, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un sesto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si pertenziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla

determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## **Capo VI – Versamenti e rimborsi**

### **Art. 22 – Modalità dei versamenti - Differimenti**

1. Ad esclusione dei tributi riscossi mediante i ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base al versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati con le seguenti modalità:

- a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale
- c) tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale

2. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 possono essere differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle diverse modalità di pagamento dei tributi.

### **Art. 23 – Interessi per ritardato pagamento dei tributi**

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati anche agli effetti dei tributi comunali dall' art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

### **Art. 24 – Interessi per ritardato rimborso**

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 23 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

### **Art. 25 – Validità dei versamenti dell'imposta**

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

## **Art. 26 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

## **Art. 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimila).
- 1bis. La stessa esenzione prevista per i tributi comunali non eccedenti l'importo di lire 20.000 (pari ad euro 10.33) viene applicata agli utenti del servizio di irrigazione tenuti al pagamento di un canone annuo non superiore alla somma citata di euro 10.33, data l'onerosità e l'antieconomicità della riscossione stessa.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimila).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **Capo VII – Compenso incentivante al personale addetto**

### **Art. 28 – Compenso incentivante al personale addetto**

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 3% delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

### **Art. 29 – Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione per le seguenti finalità:
  - a) per il potenziamento e miglioramento dell'ufficio tributi
  - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio.

## **Capo VIII – Norme finali**

### **Art. 30 – Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 31 – Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 32 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

### **Art. 33 – Casi non previsti dal presente regolamento**

1. per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

### **Art. 34 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## Indice

Capo I - Norme generali.....	2
Art 1 – Oggetto e scopo del regolamento	2
Art 2 – Campo di applicazione, limiti esclusioni	2
Art 3 – Forme di gestione	2
Art 4 – Rapporti con i cittadini	3
Capo II – Entrate tributarie.....	4
Art 5 – Funzionario responsabile	4
Art 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie	4
Art 7– Disciplina dei controlli	4
Art 8– Autotutela	5
Capo III – Entrate non tributarie.....	6
Art 9 – Funzionario responsabile	6
Art 10 – Accertamento delle entrate non tributarie	6
Capo IV – Accertamento con adesione.....	7
Art. 11 - Accertamento con adesione.	7
Art. 12 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	7
Art. 13 – Procedura per l'accertamento con adesione.	7
Art. 14 – Atto di accertamento con adesione.	8
Art. 15 – Adempimenti successivi.	8
Art. 16 – Perfezionamento della definizione.	8
Capo V – Sanzioni tributarie - Ravvedimento.....	9
Art. 17 – Sanzioni – Criteri per la determinazione.	9
Art. 18 – Addizionale I.R.P.E.F	15
Art. 19 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.	15
Art. 20 - Irrogazione immediata delle sanzioni.	16
Art. 21 - Ravvedimento.	16
Capo VI – Versamenti e rimborsi.....	18
Art. 22 – Modalità dei versamenti - Differimenti	18
Art. 23 – Interessi per ritardato pagamento dei tributi	18
Art. 24 – Interessi per ritardato rimborso	18
Art. 25 – Validità dei versamenti dell'imposta	18
Art. 26 – Rimborsi	19
Art. 27 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	19
Capo VII – Compenso incentivante al personale addetto.....	20
Art. 28 – Compenso incentivante al personale addetto	20
Art. 29 – Utilizzazione del fondo	20
Capo VIII – Norme finali.....	21

Art. 30 – Norme abrogate	21
Art. 31 – Pubblicità del regolamento e degli atti	21
Art. 32 – Entrata in vigore del regolamento	21
Art. 33 – Casi non previsti dal presente regolamento	21
Art. 34 – Rinvio dinamico	21
Indice .....	22